


COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
Provincia di AVELLINO



COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE – TARI 2014
del 29.03.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di MARZO dalle ore 10,50 in Santo Stefano del Sole nella solita sala delle adunanze consiliari presso la Biblioteca comunale è riunito in 1^ convocazione **in prosieguo di seduta** il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per la trattazione del punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori:

Sindaco in carica	Consiglieri Comunali in carica	Presenti
RAGANO Carmine		SI
	PELLECCHIA Giuseppe	SI
	PISACRETA Sara	SI
	RICCIARDELLI Claudio	SI
	VITALE Giuseppe	SI
	ROMANO Giuseppe	SI
	LANGASTRO Michele	No

Totale Presenti n. 6

Totale Assenti n. 1 (LANGASTRO)

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Michele Pagliuca. La seduta è pubblica.

Presiede il Dott. Carmine RAGANO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto 11) dell'ordine del giorno, dotata dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.

IL SINDACO

illustra la proposta richiamando le motivazioni già espresse per la precedente deliberazione in tema di Regolamento IUC circa l'intento di mantenere un livello di tariffazione sostenibile per i cittadini, pur nel quadro del doveroso rispetto degli equilibri di bilancio. Il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri.

Conclusa la discussione in mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco Dott. Ragano Carmine;

RICHIAMATA l'unita proposta di deliberazione;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.8/2014 di approvazione del Regolamento comunale sulla Imposta Unica Comunale – IUC – nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;


RITENUTA la competenza del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – oggi TARI – deve garantire la integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

DATO ATTO che per l'anno 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, per come confermato dalla Legge di Stabilità per il 2014, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);




CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento tendenziale il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro effettiva capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con



efficacia retroattiva al 1° gennaio 2014, entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTI:

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- l'art.13 del D.L. 201/2011;
- il D.lgs. n.504/92;
- il D.lgs. n.23/2011;
- il Regolamento comunale per la disciplina della IUC;
- la Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;

Con **voti unanimi** a favore espressi in forma palese dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- **DI APPROVARE** il Piano Finanziario comunale 2014 del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di **Euro 327.000,00** ripartito come segue:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	50%	50%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	22.000,00		22.000,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	6.000,00		6.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	148.000,00		148.000,00
CCD – Costi comuni diversi (accantonamenti crediti di difficile esigibilità)	20.000,00		20.000,00
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		41.000,00	41.000,00



CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		22.000,00	22.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		58.000,00	58.000,00
SOMMANO	201.000,00	126.000,00	327.000,00
	61,47%	38,53%	100,00%

% COPERTURA 2014	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			327.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	201.000,00	126.000,00	327.000,00

UTENZE DOMESTICHE	180.900,00	114.562,09	295.462,09
% su totale di colonna	90,00%	90,92%	90,36%
% su totale utenze domestiche	61,23%	38,77%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	20.100,00	11.437,91	31.537,91
% su totale di colonna	10,00%	9,08%	9,64%
% su totale utenze non domestiche	63,73%	36,27%	100,00%

- **DI DARE ATTO** che le tariffe vengono conseguentemente determinate sulla base dei coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999;
- **DI DETERMINARE**, per l'effetto, per l'anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche


Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/persona)
1 componente	1,00	42,30
2 componenti	1,20	49,30
3 componenti	1,33	42,30
4 componenti	1,40	38,80
5 componenti	1,50	40,90
6 o più componenti	1,60	40,00



Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,33	5,10
--	------	------

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale tariffa (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7	0,5	1,2
2 Campeggi, distributori carburanti	1,2	0,7	1,9
3 Stabilimenti balneari	-	-	-
4 Esposizioni, autosaloni	0,6	0,3	0,9
5 Alberghi con ristorante	1,9	1,1	3,0
6 Alberghi senza ristorante	1,3	0,7	2,0
7 Case di cura e riposo	1,5	0,9	2,4
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,6	0,9	2,5
9 Banche ed istituti di credito	0,9	0,5	1,4
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,8	1,0	2,8
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0	1,2	3,2
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,6	0,9	2,5
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6	0,9	2,5
14 Attività industriali con	1,0	0,6	1,6





capannoni di produzione			
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3	0,7	2,0
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,7	4,3	12,0
17 Bar, caffè, pasticceria	5,80	3,20	9,0
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,3	1,9	5,2
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,3	1,9	5,2
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	13,1	7,4	20,5
21 Discoteche, night club	2,1	1,2	3,3

- **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione a **voti unanimi** a favore espressi in forma palese dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE – TARI 2014
-----------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC - in attuazione della Legge n.147/2013;

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – oggi TARI – deve garantire la integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

CONSIDERATO che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale deve determinare la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle tariffe;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

DATO ATTO che per l'anno 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, per come confermato dalla Legge di Stabilità per il 2014, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che

«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento tendenziale il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro effettiva capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTI:

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- l'art.13 del D.L. 201/2011;
- il D.lgs. n.504/92;
- il D.lgs. n.23/2011;
- il Regolamento comunale per la disciplina della IUC;
- la Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;


PROPONE AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- **DI APPROVARE** il Piano Finanziario comunale 2014 del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di **Euro 327.000,00** ripartito comune segue:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	50%	50%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	22.000,00		22.000,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	6.000,00		6.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	148.000,00		148.000,00
CCD – Costi comuni diversi (accantonamenti crediti di difficile esigibilità)	20.000,00		20.000,00
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		41.000,00	41.000,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		22.000,00	22.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		58.000,00	58.000,00
SOMMANO	201.000,00	126.000,00	327.000,00
	61,47%	38,53%	100,00%

% COPERTURA 2014

100%



PREVISIONE ENTRATA			327.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	201.000,00	126.000,00	327.000,00

UTENZE DOMESTICHE	180.900,00	114.562,09	295.462,09
% su totale di colonna	90,00%	90,92%	90,36%
% su totale utenze domestiche	61,23%	38,77%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	20.100,00	11.437,91	31.537,91
% su totale di colonna	10,00%	9,08%	9,64%
% su totale utenze non domestiche	63,73%	36,27%	100,00%

- **DI DARE ATTO** che le tariffe vengono conseguentemente determinate sulla base dei coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999;
- **DI DETERMINARE**, per l'effetto, per l'anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/persona)
1 componente	1,00	42,30
2 componenti	1,20	49,30
3 componenti	1,33	42,30
4 componenti	1,40	38,80
5 componenti	1,50	40,90
6 o più componenti	1,60	40,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,33	5,10




Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale tariffa (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7	0,5	1,2
2 Campeggi, distributori carburanti	1,2	0,7	1,9
3 Stabilimenti balneari	-	-	-
4 Esposizioni, autosaloni	0,6	0,3	0,9
5 Alberghi con ristorante	1,9	1,1	3,0
6 Alberghi senza ristorante	1,3	0,7	2,0
7 Case di cura e riposo	1,5	0,9	2,4
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,6	0,9	2,5
9 Banche ed istituti di credito	0,9	0,5	1,4
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,8	1,0	2,8
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0	1,2	3,2
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,6	0,9	2,5
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6	0,9	2,5
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,0	0,6	1,6
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3	0,7	2,0

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,7	4,3	12,0
17 Bar, caffè, pasticceria	5,80	3,20	9,0
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,3	1,9	5,2
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,3	1,9	5,2
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	13,1	7,4	20,5
21 Discoteche, night club	2,1	1,2	3,3

- **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;
- **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).



IL SINDACO

F.to dott. Carmine Ragano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

F.to Giuseppe Vitale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.


Il Responsabile del Servizio Finanziario

In assenza il Segretario comunale ex art. 97 T.U.E.L.

F.to Avv. Michele Pagliuca



Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE
STUDIO K software - www.studiok.it
RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014




Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Dott. Carmine Ragano




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune il 11.04.2014 per restarvi **30 giorni consecutivi**.

Dalla Residenza Municipale, li 11.04.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE


- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi **trenta giorni consecutivi** dal 11.04.2014

- è divenuta esecutiva perché:

(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

() Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 11.04.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Santo Stefano del Sole, li

Il Segretario Comunale